
Dott. PIERLUIGI PISANI

Dottore Commercialista - Revisore Legale C.so D'Italia n. 115 - 87100 Cosenza - Tel. 0984/408520 - Fax 0984/408530 E-mail:pierluigipisani@serim1.191.it – PEC: pisanisi@pec.it C. F. n. PSN PLG 69B08 D086G - P. I. 02140590783



Ill.mo Presidente del Tribunale di Cosenza

PEC: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Oggetto: Richiesta pubblicazione decreto di omologa piano del consumatore

Il sottoscritto Dott. Pierluigi Pisani, nominato gestore della crisi ai sensi della Determinazione Dirigenziale della CCIAA di Cosenza, rubricata al n. 103 del 18.03.2021 nella procedura n. 4/2021 avviata a seguito dell'istanza prodotta da PORCO ALFREDO MARIO ed acquisita al protocollo camerale n. 2163 del 15.02.2021, nell'ambito della procedura ex L.3/2012 RG 07/2022, in riferimento a: Porco Mario (C.F. PRCLRD62D16Z602C):

PREMESSO

che il Giudice designato, la Dott.ssa Savaglio, con decreto del 31/10/2022 dispone la pubblicazione del decreto di omologa del piano, con la presente RICHIEDE

l'autorizzazione alla pubblicazione presso il sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it del decreto di omologa per la procedura con RG 07/2022.

Con osservanza

Cosenza, 03 Gennaio 2022 Allegati u.s.

-Dott. Pierluigi Pisani-

TRIBENCE OPPINATIO DI COSERZA

Alle con alliera comptrose.

Cosenza, II 4-11-2021



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 7/2022 SI (piano del consumatore)

Il giudice designato, dott.ssa Mariarosaria Savaglio, a scioglimento della riserva assunta in data 22/09/2022;

letto il ricorso depositato dal sig. Alfredo Mario Porco e dalla sig.ra Gafanha Marcia Fernades in qualità di coobbligata, al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore redatta nel loro interesse dal gestore della crisi e le successive integrazioni (in particolare l'integrazione riepilogativa del 06/07/2022);

ribadita la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza dei ricorrenti; premesso che la proposta di piano deposito su PCT e le successive integrazioni prevedono: la soddisfazione dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati al 100%, la soddisfazione dei chirografi al 52,99%, una durata complessiva pari a 10 anni, con rata mensile pari a € 650,00.

Dato atto:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;
- Che nessuno dei creditori inseriti nel piano ha avanzato contestazioni in punto di convenienza o fattibilità di esso;
- Che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel caso

di specie, si rileva che il Sig. Porco nell'anno 2007 aveva contratto un mutuo con la Deutsche Bank, relativo all'acquisto dell'abitazione principale; dall'esame della documentazione prodotta emerge che all'atto di sottoscrizione del mutuo sia l'istante che la moglie risultavano essere assunti come lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le difficoltà economiche hanno avuto inizio intorno all'anno 2012, quando il contratto di lavoro della coniuge è stato ridotto da tempo pieno a tempo parziale e successivamente sono peggiorate a cause del licenziamento del Sig. Porco, avvenuto nel corso del 2013. Le obbligazioni assunte successivamente da parte del debitore, oramai in stato di conclamata sofferenza finanziaria, erano finalizzate a consolidare e rifinanziare le posizioni debitorie aperte, generando tuttavia ulteriori debiti attraverso il ricorso ai finanziamenti di Findomestic Banca S.p.A. e di Compass Banca S.p.A. La riduzione del reddito familiare, a causa di eventi imprevedibili, spiega la difficoltà riscontrata dai coniugi nell'ottemperare a tutte le obbligazioni, in particolare alle rate del mutuo, che ha condotto progressivamente all'attuale situazione di sovraindebitamento.

- che il piano prospettato appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il ricorrente sig. Porco, in regime patrimoniale di comunione dei beni con la coniuge sig.ra Fernandes, a seguito di nuovo contratto d lavoro, a partire dal 2015 risulta essere assunto con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di cameriere, mentre la sig.ra Fernades risulta essere assunta con contratto di lavoro a tempo parziale; ad eccezione dell'abitazione principale, che rimane al di fuori del piano del consumatore, risulta solo la proprietà di un'autovettura, intestata al Sig. Porco, per cui appare difficile pervenire alla liquidazione;
- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
- che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari può dirsi non irrisoria, anche sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio, così come ragionevole può dirsi la durata degli obblighi derivanti dal piano (dieci anni), alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria e delle condizioni economiche complessive del ricorrente;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano, vista altresì l'integrazione pervenuta in data 06.07.2022;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- Omologa il piano del consumatore proposto dal sig. Alfredo Mario Porco e dalla sig.ra Gafanha Marcia Fernades in qualità di coobbligata in solido e dispone che lo stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore della ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 31.10.2022

Il giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Tribunale Cosenza - segreteria presidenza

Da:

pisanisi <pisanisi@pec.it>

Inviato:

lunedì 31 ottobre 2022 16:31

A:

segreteria presidenza. tribunale. cosenza; presidente. tribunale. cosenza

Oggetto:

Istanza Pubblicazione Decreto Omoloa RG 07/2022

Allegati:

Istanza di pubblicazione sul sito del Tribunale.pdf; Decreto di Omologa.pdf

Con la presente si trasmette Richiesta di autorizzazione alla <u>pubblicazione del decreto</u> <u>di omologa</u> della procedura in oggetto.

Si allega decreto di omologa

Con osservanza

l'OCC

Pierluigi Pisani

Tribunale Cosenza - segreteria presidenza

Da:

Per conto di: pisanisi@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato:

lunedì 31 ottobre 2022 16:31

A:

Tribunale Cosenza - segreteria presidenza; presidente.tribunale.cosenza

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Istanza Pubblicazione Decreto Omoloa RG 07/2022

Allegati:

daticert.xml; postacert.eml (1,05 MB)

Firmato da:

posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/10/2022 alle ore 16:31:18 (+0100) il messaggio

"Istanza Pubblicazione Decreto Omoloa RG 07/2022" è stato inviato da "pisanisi@pec.it" indirizzato a:

segreteriapresidenza.tribunale.cosenza@giustizia.it presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec299811.20221031163118.226624.452.1.53@pec.aruba.it